

Art. 7.
(Approvazione del PUT)

1. E' approvato il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) costituito dalla presente legge e dai seguenti elementi:

a) relazione illustrativa;

b) cartografia composta da n. 69 elaborati grafici;

c) studio che illustra la compatibilita' delle trasformazioni previste con il sistema delle risorse ambientali.

2. Le carte allegate al PUT , per quanto non espressamente stabilito negli articoli che specificatamente le richiamano, hanno valore ricognitivo del territorio e programmatico per quanto concerne l'assetto territoriale.

3. La Giunta regionale, al fine di dare operativita' agli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiorna le carte del PUT costituenti riferimento per le infrastrutture viarie, aeroportuali e ferroviarie nonche' di quelle destinate alla intermodalita', alla logistica ed alla telematica. La Giunta regionale, attraverso il SITER e le iniziative da esso derivanti, aggiorna i dati conoscitivi del PUT.